



ROMA CAPITALE

Assessorato
alle Politiche della Mobilità

L'Assessore



Ugl Taxi

Unica Cgil Taxi

Uritaxi

Fast Confsal

Ata Casartigiani

Atapl Clai Taxi

Legacoop Servizi

Uil Trasporti

Uti

Federtaxi Cisl

Fit Cisl Taxi

Confcooperative Roma Capitale

AGCI Lazio

Polizia di Roma Capitale
U.O. Gruppo Pronto Intervento
Traffico

e, p.c.

Al Direttore del Dipartimento
Mobilità e Trasporti

Al Direttore della Direzione
Mobilità Privata e TPL non di Linea



ROMA CAPITALE

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Sindaco n. 4 del 29.04.2013.

Si trasmette, per la relativa osservanza, l'Ordinanza del Sindaco n. 4 del 29.04.2013 concernente l'esonero turno di servizio degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea per i Rappresentanti Sindacali e Associazioni di categoria.

Cordiali saluti.

Maria Spena

ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE 7. DIPARTIMENTO MOBILITA E TRASPORTI
29 APR. 2013
Prot. N. CGL/ 16854

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 4 del 29 APR. 2013

OGGETTO:

Esonero Turno di servizio degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea per i Rappresentanti Sindacali e Associazioni di Categoria.

Il Direttore
Dr. Giovanni Serra

Premesso

che l'art. 2 della l.n. 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii. prevede che la prestazione del servizio è obbligatoria;

che nel medesimo articolo è previsto che gli organi competenti stabiliscono le modalità del servizio;

che con Ordinanza del Sindaco è ciclicamente approvata la temporanea disciplina dei turni di servizio taxi alla quale è obbligatorio attenersi;

che i rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria non possono rispettare il turno di servizio assegnato, quando gli impegni legati alle attività sindacali e di assistenza si sovrappongono al turno assegnato;

che, con Ordinanza di Sindaco n. 15 del 17 dicembre 2012 è stato disciplinato l'esonero turno di servizio degli operatori autoservizi pubblici non di linea per i rappresentanti sindacali e associazioni di categoria delle seguenti sigle sindacali:

- A.T.A. CASARTIGIANI
- FAST - CONFSAI
- CISAL
- C.L.A.A.I. F.A.R.A. A.T.P.L.
- F.I.T. CISL
- U.G.L.
- UIL
- UNICA TAXI CGL
- URITAXI
- UTI

che, le associazioni di categoria Legacoop Lazio, la Confcooperative Roma Capitale e AGCI Lazio hanno chiesto di poter usufruire anch'esse dell'esonero turno di servizio degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea per i propri rappresentanti sindacali;

che si ritiene doveroso garantire alle suddette associazioni di categoria le stesse prerogative sindacali riconosciute alle sigle sindacali e alle associazioni di categoria dall'Ordinanza n. 15 del 17 dicembre 2012;

che pertanto è necessario consentire l'esonero dall'obbligo del turno di servizio assegnato, limitatamente all'espletamento delle attività connesse con l'incarico ricevuto, a n. 3 rappresentanti e a n. 2 supplenti designati appartenenti alle sigle sindacali e associazioni di categoria di seguito riportate:

A.T.A. CASARTIGIANI

FAST – CONFISAL

CISAL

C.L.A.A.I. F.A.R.A. A.T.P.L.

F.I.T. CISL

U.G.L.

UIL

UNICA TAXI CGL

URITAXI

UTI

LEGACOOP LAZIO

CONFCOOPERATIVE DI ROMA CAPITALE

AGCI Lazio

visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

per i motivi di cui alle premesse, di istruire la seguente disciplina per l'esonero dall'obbligo del rispetto dei turni degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea finalizzato allo svolgimento dell'attività sindacale e di rappresentanza:

1. le suddette associazioni sindacali possono designare, tra i loro iscritti, un massimo di n. 3 rappresentanti e n. 2 supplenti appartenenti alle suddette sigle sindacali e

- associazioni di categoria che usufruiranno dell'esonero dall'obbligo del turno di servizio assegnato limitatamente all'espletamento delle attività connesse con l'incarico ricevuto;
2. ad ogni sigla sindacale ed associazione di categoria sopracitata verranno rilasciati n. 3 contrassegni predisposti da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e approvati da Roma Capitale, che riporteranno i nominativi dei n. 3 rappresentanti e dei n. 2 supplenti nominati;
 3. per l'effettuazione del servizio nel turno sostitutivo il rappresentante di categoria deve:
 - a) presentare la richiesta dell'esonero turno all'Agenzia della Mobilità, via mail o via fax, indicando la motivazione, il luogo, la data e l'ora;
 - b) esporre il contrassegno cartaceo riportato al punto 2 per tutta la durata del turno di servizio alternativo a quello assegnato. Il contrassegno deve essere collocato in maniera visibile sul lunotto o sul parabrezza;
 - c) conservare all'interno dell'autovettura per tutta la durata del turno di servizio alternativo a quello assegnato, l'originale della mail o del fax inviato;
 - d) l'utilizzo di un contrassegno in turni differenti da quelli per i quali è consentito l'esonero comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione all'esonero dei turni di servizio di altri rappresentanti di quella medesima associazione per l'anno in corso.

La presente Ordinanza sarà in vigore dal

Il rispetto delle disposizioni riportate alle lettere b) e c) costituisce adempimento agli obblighi previsti in materia di allestimento degli autoveicoli.

per il Sindaco

L'Assessore alle Politiche della Mobilità

On. Maria Spina

